



CONSERVATORIO DI MUSICA
FRANCOVITTADINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE DOCENTE

APPROVATO DAL CDA DELL' I.S.S.M. "FRANCO VITTADINI"
CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 22 MARZO 2022

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 23 FEBBRAIO 2022

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI FRANCO VITTADINI

REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE DOCENTE

- VISTO il vigente Statuto del Conservatorio "Franco Vittadini" approvato con D.D. n. 1345 del 05/07/2016";
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"* (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* (G.U. n. 106 del 9 maggio 2001-Supplemento Ordinario n. 112; Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"* (G.U. n. 135 del 13 giugno 2003) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212 *"Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"* (G.U. 18 ottobre 2005 n. 243) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
- VISTO il Decreto Ministeriale 20 febbraio 2013, n.119 che modifica ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g) , della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO in particolare l'art. 15 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale;
- VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2018), concernente l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale e adottato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 60;
- VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio di musica "Franco Vittadini" di PAVIA, approvato con D.D.G. *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 253 del 09/12/2010*;
- VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili ai lavoratori delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), con specifico riferimento al CCNL 16.02.2005 e al CCNI siglato il 21.12.2021 e in particolare all'art. 6;
- VISTO il Regolamento del Ministero dell'Università e della Ricerca concernente i corsi Master;
- SENTITO il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 23/02/2022;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22 marzo 2022;

ART. 1 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva, l'affidamento di corsi o moduli didattici aggiuntivi, nonché la determinazione dei relativi compensi, in favore dei docenti facenti parte dell'organico del Conservatorio, assunti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
2. Con l'espressione "**didattica aggiuntiva**" s'intende lo svolgimento - autorizzato dal Direttore - di ore di didattica, corsi o moduli didattici, oltre al normale monte ore previsto per ciascun docente (324 ore annue, ex art. 12 del CCNL 4 agosto 2010).
3. Con l'espressione "**ore di didattica aggiuntiva**" si intendono ore di lezione frontale, siano esse individuali, di gruppo o collettive. Ne consegue che, nel computo delle ore di didattica aggiuntiva retribuibili, sono escluse le ore necessarie per lo svolgimento degli esami, per il coordinamento dei vari settori didattici, per l'eventuale partecipazione a riunioni organizzative, in quanto tali attività costituiscono obbligo di servizio.
4. Con l'espressione "**in titolarità**" s'intendono le attività didattiche comprese nel settore artistico disciplinare del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.
5. Con l'espressione "**in extra-titolarità**" (o non titolarità) s'intendono le attività didattiche comprese in un settore artistico disciplinare differente da quello del docente destinatario dell'incarico di didattica aggiuntiva.
6. Con l'espressione "**corsi istituzionali**" s'intendono i corsi di Diploma accademico di I e di II livello, nonché i corsi Propedeutici; per le finalità del presente regolamento sono ricomprese nella corrente definizione anche i corsi Singoli e i corsi Giovani talenti.
7. Con l'espressione "**corsi in via di esaurimento**" s'intendono i corsi relativi all'ordinamento previgente alla Legge 508/1999 e ai corsi Preaccademici.
8. Con l'espressione "**altri corsi istituzionali**" s'intendono i corsi di studio, regolarmente attivati presso il Conservatorio, ulteriori rispetto alle categorie sopra menzionate, come ad esempio i corsi Master, i corsi Liberi i corsi musicali di base, in generale i corsi di studio conformi al comma 1 del successivo articolo 2.

ART. 2 Attività didattiche aggiuntive retribuibili

1. Per costituire diritto a retribuzione le ore di didattica aggiuntiva devono riferirsi ad attività didattiche istituzionali, previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, o da normative nazionali, o da altri regolamenti interni al Conservatorio, ovvero oggetto di espressa delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. Nessun compenso potrà essere erogato se non previa verifica, da parte della Direzione, del monte ore dell'anno accademico di riferimento del docente incaricato. In particolare la Direzione verificherà se la classe del docente incaricato prevede un numero di ore di lezione corrispondente o superiore al monte ore annuo previsto (324 ore annue, ex art. 12 del CCNL 4 agosto 2010).

ART. 3 Programmazione didattica e individuazione delle risorse per la didattica aggiuntiva

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del CCNI 11 dicembre 2020, i compensi previsti dal presente regolamento non possono essere imputati al fondo d'istituto ma devono essere finanziati esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore stabilisce il fabbisogno annuo per la didattica aggiuntiva nell'ambito del Piano d'Indirizzo, di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) del D.P.R. 132/2003, recepito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, ed eventualmente integrabile, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ove subentrino apposite risorse finanziarie e/o necessità.

ART. 4 Assegnazione ore aggiuntive IN TITOLARITÀ

1. In caso di necessità didattica il Direttore può disporre l'affidamento, previa accettazione del docente, di ore di didattica aggiuntiva ulteriori rispetto al monte ore annuo dell'incaricato, purché tali ore di lezione si riferiscano ad attività formative:
 - a. ricomprese nella titolarità del docente incaricato;
 - b. previste dai corsi accreditati e dai corsi in via di esaurimento.

ART. 5 Assegnazione ore aggiuntive IN EXTRA-TITOLARITÀ

1. Annualmente il Consiglio Accademico – o una commissione consiliare appositamente nominata – attribuisce ai docenti, che ne fanno richiesta, l'idoneità ad insegnare attività formative NON di titolarità.
2. L'assegnazione di tale idoneità avviene mediante la valutazione del curriculum del docente che ha presentato richiesta. Resta inteso che la mera idoneità non comporta in automatico il conferimento dell'incarico di insegnamento.
3. Sulla base delle idoneità stabilite dal Consiglio Accademico (o dalla commissione) e tenuto conto dell'effettive necessità didattiche, compete al Direttore disporre gli incarichi riferiti alle attività formative in extra-titolarità.
4. Per "effettive necessità didattiche" s'intende il connubio tra la necessità di dare esecuzione all'attività formativa e/o la mancanza in organico di un docente titolare dell'attività formativa in parola.
5. Potranno essere riconosciute, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva in extra-titolarità svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente. Ore di didattica aggiuntiva, ancorché svolte in extra-titolarità, ma all'interno del proprio monte ore annuo (324 ore), non potranno essere oggetto di alcun compenso.

ART. 6 Compensi relativi agli incarichi di didattica aggiuntiva in titolarità o in extra-titolarità

1. Il compenso orario per la didattica aggiuntiva svolta in titolarità (ex articolo 4) e in extra titolarità (ex art. 5) viene stabilito con il contratto integrativo di Istituto, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse di bilancio e nel rispetto della

normativa di riferimento.

2. Tutte le attività che rientrano nella didattica aggiuntiva devono essere quantificate in ore, da retribuire sulla base del compenso di cui al comma 1.
3. Per particolari tipologie di attività possono essere definiti un minimo e un massimo di ore da assegnare al docente da parte del Direttore. Il numero effettivo di ore svolte verrà rendicontato e documentato a consuntivo dal docente incaricato. Il Direttore valuterà i risultati raggiunti sulla base di idonea relazione e disporrà la successiva liquidazione del compenso, ove i risultati siano stati raggiunti.
4. Il limite massimo di lezioni di didattica aggiuntiva assegnata ad un singolo docente e relativa agli artt. 4 e 5, non può essere superiore a n. 124 ore. Le ore svolte in eccedenza a tale limite non vengono pertanto retribuite. Nel contratto integrativo di Istituto viene inoltre annualmente stabilito l'importo massimo lordo percepibile dai singoli docenti per le attività oggetto del presente regolamento.
5. In ordine agli artt. 4 e 5 non possono essere retribuite ore di didattica aggiuntiva se il computo totale è inferiore a 12 ore.

ART. 7 Assegnazione ore aggiuntive per altre tipologie di corsi di studio

1. Il Direttore può assegnare ai docenti, compresi nell'organico del Conservatorio, ore di didattica aggiuntiva riferite agli altri corsi istituzionali, approvati dal Conservatorio e conformi al comma 1 del precedente articolo 2.
2. Il Direttore procederà, nel senso del precedente comma, tenuto conto, a seconda dei casi, delle effettive esigenze didattiche, dei piani didattici dei corsi di studio, delle esigenze manifestate dai diversi coordinamenti didattici, di eventuali delibere degli organi competenti, di eventuali regolamenti interni o ministeriali.
3. Potranno essere retribuite, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, unicamente le ore di didattica aggiuntiva svolte oltre al monte ore annuo previsto per ciascun docente.
4. Il compenso orario per la didattica aggiuntiva svolta per altre tipologie di corsi di studio viene stabilito con il contratto integrativo di Istituto, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse di bilancio e nel rispetto della normativa di riferimento.

ART. 8 Norme finali

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto a compilare e sottoscrivere il rispettivo registro elettronico anche con riferimento alle lezioni svolte in eccedenza al proprio monte ore. Il registro farà fede ai fini dell'effettiva erogazione del compenso. Infatti, la corresponsione della retribuzione aggiuntiva (commisurata alle ore effettivamente svolte, rilevate con modalità obiettive e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico) è subordinata al controllo del registro delle lezioni, all'effettivo svolgimento delle ore di didattica aggiuntiva, nonché alla verifica del completamento dell'orario d'obbligo da parte del docente incaricato.
2. Non saranno remunerate ore di didattica aggiuntiva se non autorizzate preventivamente dal Direttore.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente

decreto e sostituisce integralmente il regolamento previgente, adottato con deliberazione del CdA n. 4 del 29 marzo 2012, che si intende pertanto integralmente abrogato.